

Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese"

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO, IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ED IL COORDINATORE ATODUEACQUE S.C.A.R.L.

•••••

CONVENZIONE

regolante i rapporti tra

- Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese Vercellese Casalese", di seguito
Autorità d'Ambito o AATO2, in persona del Presidente Diego Presa,
C.F con sede in Vercelli, via G. Carducci 4,
C m A in namena di C.F.
, con sede in, di seguito Gestore
Gestore
- Atodueacque S.c.a.r.l., in persona di C.F.:
con sede in Biella, Piazza Martiri della
Libertà 13, di seguito Coordinatore
Premesso che
A. Con deliberazione n. 149 del 13/03/2006 (Allegato 1) l'Autorità
d'Ambito n. 2 "Biellese Vercellese Casalese", ha:
A.1 Affidato in via esclusiva la gestione del servizio idrico integrato sino al
31.12.2023 alle società Atena S.p.A., Azienda Multiservizi Casalese (AMC)
S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi, Cordar Valsesia S.p.A., Servizio Idrico
Integrato S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l.;
B. Vista la cauzione di prestata a garanzia
dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione,
mediante polizza n, agli atti dell'AATO2;
C. Vista/e la/e polizza/e assicurativa/e a copertura dei rischi per danni
all'AATO2, agli enti locali, a utenti, a terzi e a cose stipulata/e dal Gestore
in conformità all'art. 21.5 della presente convenzione e agli atti
dell'AATO2;
D. Con deliberazione n. 574 del 27/07/2016 la Conferenza dell'AATO2 ha
approvato lo schema della presente convenzione che, in conformità alle
deliberazioni AEEGSI n. 656/2015 (Convenzione tipo per la regolazione dei
rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato) e n.
664/2015 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo
regolatorio MTI – 2), aggiorna e sostituisce quella stipulata fra le stesse
parti in data e persegue l'obiettivo

dell'aggregazione gestionale da conseguire entro il periodo regolatorio nel rispetto delle realtà territoriali e con il fine di conseguire la gestione aggregata di tutte le attività operative e funzionali;

Si stipula

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini della presente convenzione e dei documenti allegati si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al

consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso: l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario: la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'AATO2 e previa

verifica da parte di quest'ultimo;

Gestori/Gestore: i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: AATO2).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1 l'AATO2 si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione e allegati, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e approvare, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi, proposto dal Gestore, ed il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1 il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione e allegati, tra cui:
- a) predisporre tempestivamente la documentazione e gli elaborati necessari ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi e, sino alla costituzione del Gestore unico, trasmetterlo all'AATO2;
- b) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed

- economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'AATO2 in attuazione della normativa vigente;
- c) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- d) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- e) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
- f) trasmettere tempestivamente all'AATO2 la documentazione e gli elaborati predisposti dal gestore necessari ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi;
- g) a redigere e trasmette all'AATO2 per l'approvazione i piani previsti dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico;
- h) cooperare con gli altri Gestori dell'ambito e con il Coordinatore per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo di strategie sinergiche e di integrazione e di gestione unica di cui al successivo art. 3.3.
- 2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Coordinatore, sino alla costituzione del Gestore unico d'ambito, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione e allegati, ed in particolare a:
- a) promuovere ogni forma di collaborazione fra i Gestori per il conseguimento degli obiettivi di al punto 2.3 lett. e);
- b) proporre all'AATO2 le iniziative e i provvedimenti per garantire la continuità del servizio nei casi di cui al successivo articolo 14.2 lett. z);
- c) favorire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal piano d'ambito;
- d) coordinare le attività dei gestori per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO 2, nell'obiettivo di progressiva integrazione e aggregazione, anche mediante dotazione di strutture comuni per l'esercizio delle attività;
- e) provvedere agli adempimenti richiesti dal Gestore per i fini di cui al successivo art. 3.3;
- f) provvedere ad ogni comunicazione all'AATO2 stabilita dalla presente

Convenzione e dal Disciplinare tecnico.

- g) a redigere e trasmette all'AATO2 per l'approvazione i piani previsti dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico;
- 2.5 La presente convenzione e gli allegati potranno essere modificati in conformità alle disposizioni di legge e dell'AEEGSI, ed ogni qualvolta risulti necessario per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche, fermo il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 I Gestori provvedono all'esercizio del S.I.I. in attuazione della deliberazione AATO2 (già Autorità d'Ambito) n. 149 del 13/03/2006nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento avvenuto in conformità alla normativa vigente.
- 3.2 Il modello organizzativo è individuato nella Gestione coordinata e integrata nella totalità dell'ambito territoriale n. 2, da parte dei seguenti gestori, ciascuno per il territorio di competenza, come specificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione:
- Cordar S.p.A. Biella Servizi, (affidatario ex art. 113 co. 5 lett. c) e 15 bis d.lgs. 267/2000)
- Servizio Idrico Integrato S.p.A. (affidatario ex art. 113 co. 5 lett. b) d.lgs. 267/2000)
- Atena S.p.A. (salvaguardata ex art. 113 co. 15bis, avendo collocato sul mercato quote di capitale attraverso procedure di evidenza pubblica entro l'1.10.2003)
- Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., (affidatario ex art. 113 co. 5 lett. c) e 15 bis d.lgs. 267/2000)
- Cordar Valsesia S.p.A., (affidatario ex art. 113 co. 5 lett. c) e 15 bis d.lgs. 267/2000)
- Comuni Riuniti S.r.l., (affidatario ex art. 113 co. 5 lett. c) e 15 bis d.lgs. 267/2000).
- 3.3.1 I Gestori, salva l'acquisizione delle preventive autorizzazioni e pareri vincolanti prescritti dalla normativa vigente e dalle rispettive norme statutarie e regolamentari si impegnano, anche per il tramite del

Coordinatore, a predisporre e sottoporre ad approvazione dell'AATO2 entro il 31.12.2017 un Piano delle aggregazioni societarie con il fine di perseguire l'obiettivo del Gestore Unico entro il 30 giugno 2019.

- 3.3.2 Il Piano, approvato dall'AATO2, costituisce atto di indirizzo generale che i gestori si impegnano ad attuare, fermo che esso non comporta vincolo al perseguimento dell'obiettivo del Gestore unico al 30 giungo 2019;
- 3.4 La Commissione Strategica Gestionale di cui al successivo art. 26 alle date intermedie del 31 dicembre 2016 e 30 giugno 2017, effettuerà verifiche sullo stato di sviluppo delle strategie sinergiche e di aggregazione/integrazione tra i gestori volti a conseguire gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione e preordinato all'unificazione di cui al presente punto.
- 3.5 Nell'ipotesi di conseguimento dell'obiettivo del Gestore Unico d'Ambito o comunque di una generale attuazione di processi di accorpamento societario che coinvolgano i Gestori d'Ambito, a seguito di operazioni di cui all'art. 3bis, comma 2bis d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011 (o di disposizioni analoghe che dovessero sopravvenire) l'AATO2, per garantire l'equilibrio economico-finanziario connesso ad un Programma degli Interventi con una quota maggiore di investimenti finalizzati al miglioramento degli impianti ed all'ottimizzazione del servizio, si impegna a valutare, sussistendone i presupposti di legge, un aggiornamento della scadenza dell'affidamento nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 5, punti 2 e 3.
- 3.6 Gli obblighi assegnati dalla presente convenzione al gestore firmatario si intenderanno trasferiti agli eventuali Gestori risultanti da processi aggregativi parziali e al Gestore Unico d'Ambito, una volta costituito.

Articolo 4 - *Perimetro delle attività affidate*

4.1 L'AATO2 garantisce al Gestore l'esclusività della gestione nel territorio di riferimento come individuato nell'Allegato 3 nonché, quando costituito, l'unicità della medesima al Gestore Unico sull'intero ambito esercitando le proprie attribuzioni affinché tutte le attività siano ad esso trasferite, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

- 4.2 Il servizio affidato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal Titolo III della presente convenzione.
- 4.4 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale sarà recepita tramite revisione della presente convenzione.
- 4.5 Gli utenti del SII, residenti o domiciliati nel territorio dei Comuni gestiti, comprese le attività produttive e non domestiche in genere, hanno diritto di ottenere dal Gestore le prestazioni inerenti il SII conformemente alle disposizioni normative ed al presente atto e, in particolare, al Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato e alla Carta dei Servizi ed eventuali successive modificazioni.
- 4.6 Per motivate esigenze organizzative e funzionali e previa procedura che preveda la partecipazione del Gestore, l'AATO2 può includere altri Comuni o parti di territorio o segmenti di servizio attualmente non compresi, senza che i Gestori possano vantare diritti alla revisione del presente atto, salvo il riconoscimento della riscossione delle relative tariffe in relazione alle disposizioni AEEGSI.
- 4.7 Sino alla costituzione del Gestore Unico il Gestore, per lo svolgimento del SII ad esso affidato, può avvalersi di prestazioni di altri firmatari del presente atto. L'acquisto presso terzi diversi dai firmatari del presente atto di lavori, servizi o forniture funzionali allo svolgimento del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure di legge.

Articolo 5 - *Durata della convenzione*

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui

- ai successivi art. 6 e 7, la scadenza dell'affidamento è fissata al 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al punto successivo nonché dalle premesse.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
- a) nelle ipotesi di cui al comma 2bis dell'art. 3bis d.l. 138/2011, o in conformità a disposizioni di legge che dovessero sopravvenire, anche in relazione ad ingenti necessità di investimento ed a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi;
- b) in caso di mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
- 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2 il Gestore presenta motivata istanza all'AATO2, specificando l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'AATO2 decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6 - Contenuti del Piano d'Ambito

- 6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al

raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economicofinanziario deve essere asseverato, a cura dell'AATO2, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- 6.2 L'AATO2 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
- 6.3 L'AATO2 assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7 - *Aggiornamento del Piano d'ambito*

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'AATO2 all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 7.2 L'AATO2 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 7.3 Il Piano d'Ambito potrà inoltre essere aggiornato in relazione a modificazioni significative del modello gestionale ed organizzativo e/o di variazioni significative della durata dell'affidamento.
- 7.4 L'AATO2 assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi dei precedenti commi, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economicofinanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all'AATO2 istanza di riequilibrio.
- 9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 9.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economicofinanziario

- 10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 11 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1 L'AATO2 decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato.

Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'AATO2, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'AATO2 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 12.1 L'AATO2 è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 12.2 L'AATO2 verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 12.3 L'AATO2 dispone l'affidamento al Gestore Unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 12.4 L'AATO2 individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da

parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'AATO2 delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'AATO2, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'AATO2. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'AATO2 sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'AATO2, nei limiti di conformità ai principi comunitari, deve essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato in conformità ai principi comunitari.

12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'AATO2, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'AATO2 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi e senza diritto ad indennità aggiuntive salvo il riconoscimento delle quote

tariffarie maturate e non riscosse, che saranno compensate dal Gestore subentrante, attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, fatto salvo, ove occorra, l'aggiornamento del valore alla data di effettivo subentro; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

12.9 Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli enti finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente convenzione.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 13 - Ulteriori obblighi dell'AATO2

13.1 L'AATO2 è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo ad AATO2 dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 14 - Ulteriori obblighi del Gestore

- 14.1 Il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione del SII nella propria area di competenza e della gestione delle opere afferenti il SII ad esso affidate.
- 14.2. In particolare è obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione, allegati e dal Programma degli Interventi;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'AATO2 in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia lavori pubblici e in conformità al Disciplinate tecnico allegato;
- e) attivare, in collaborazione con l'AATO2, le procedure necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e relazioni preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti;
- f) esercitare i compiti consultivi e di controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature, dei quali risponde direttamente verso i terzi e le Autorità competenti, predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- g) provvedere agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori

siano adottate le cautele dovute per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, esclusa qualsiasi responsabilità dell'AATO2 e dei relativi Enti locali per danni e/o infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività del Gestore.

- i) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria.
- l) trasmettere, direttamente o tramite il Coordinatore, all'AATO2, e ove occorra all'AEEGSI, entro i termini assegnati, le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa, della regolazione dell'AEEGSI e della presente convenzione;
- m) comunicare annualmente all'AATO2, entro il 30 settembre di ogni anno, gli elementi indicatori della gestione dettagliati agli artt. 27, 28 e 30 del Disciplinare tecnico con le modalità in esso specificate.
- n) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'AATO2 ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- o) dare tempestiva comunicazione all'AATO2 del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità e per la messa in sicurezza, anche in via d'urgenza, ove necessario, e comunque in conformità con le prescrizioni dell'AATO2 medesimo;
- p) alla scadenza dell'affidamento provvedere, in conformità al precedente art. 12, alla consegna delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- q) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- r) corrispondere annualmente all'AATO2:

- la "spesa di funzionamento dell'Ente di Governo dell'Ambito", stabilita in base alle disposizioni AEEGSI, nella misura e con le modalità stabilite all'art. 4 del Disciplinare tecnico;
- il contributo di cui all'art. 8 comma 4 l.r. 13/1997 destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano nella misura e con le modalità stabilite all'art. 5 del Disciplinare tecnico;
- s) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- t) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente ed a comunicare all'AATO2, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio bilancio di esercizio certificato da revisore esterno;
- u) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- v) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- z) provvedere, in conformità alla disposizione dell'AATO2, agli adempimenti necessari per garantire la continuità del SII in caso di inadempienza di un Gestore, anche mediante prestazioni di altri Gestori firmatari del presente atto, con recupero dei relativi oneri sul Gestore inadempiente, senza aggravio per gli utenti e per l'AATO2;
- aa) comunicare preventivamente all'AATO2 qualsiasi modifica di assetto sociale e/o statutaria ai fini di verifica della compatibilità delle modifiche in relazione ai requisiti posti a base dell'affidamento;
- bb) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
- 14.3 Salvo quanto previsto all'art. 4.7, è fatto divieto ai Gestori di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, la gestione o segmenti della stessa, oggetto del presente atto, a pena di risoluzione del rapporto, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'AATO2 delle garanzie prestate.
- 14.4 Ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, l'AATO2 delega l'esercizio dei poteri espropriativi per la realizzazione delle opere di competenza indicate nel Programma degli Interventi successivi all'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità al Gestore, che attiva tutte le procedure necessarie anche in merito al processo

partecipativo degli interessati in conformità al DPR 327/2001 e alla 1. 241/90.

14.5 Il Gestore conserva presso i propri uffici o presso quelli del Coordinatore, gli atti di costituzione di servitù coattiva o volontaria, di esproprio o acquisto delle aree, muniti di estremi di registrazione e trascrizione presso i competenti Uffici Immobiliari.

Articolo 15 - Opere realizzate dai Comuni

15.1 È facoltà dei Comuni realizzare, previa convenzione con il Gestore e con l'AATO2 in conformità allo schema tipo approvato dall'AATO2 medesimo ed assunzione dei relativi oneri, opere di adeguamento del servizio idrico integrato ed ulteriori connesse in attuazione della pianificazione urbanistica.

15.2 La convenzione di cui al punto precedente regola, fra l'altro, i criteri di verifica da parte del Gestore delle modalità di progettazione ed esecuzione delle opere, la possibilità del Gestore stesso di partecipare alle attività di collaudo.

Articolo 16 - Strade e beni di proprietà di enti locali

16.1 Ai sensi dell'art. 21 della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito 2 "Biellese, Casalese, Vercellese", gli enti locali convenzionati autorizzano il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e sino alla effettiva scadenza, ad utilizzare gratuitamente suolo e sottosuolo delle strade e terreni per l'installazione e mantenimento di opere, impianti e attrezzature connesse al servizio idrico affidato, compatibilmente con le previsioni urbanistiche.

16.2 Il Gestore è tenuto a provvedere affinché la realizzazione di dette opere arrechi minore disagio possibile e affinché i siti interessati siano integralmente ripristinati.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 17 - Penali

- 17.1 L'AATO2, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dall'AATO2, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 17.2 L'AATO2 comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
- 17.3 Gli inadempimenti di cui a standard aggiuntivi, piani, programmi, direttive dell'AATO22 sono contestati per iscritto al Gestore interessato, con assegnazione di congruo termine per l'eliminazione e/o per la presentazione di deduzioni.
- 17.4 Il Gestore è obbligato ad eliminare, nel termine indicato nella comunicazione dell'AATO2, le irregolarità rilevate e tale obbligo non è sospeso, salvo decisione in tal senso dell'Ato in ragione della apparente fondatezza al primo sommario esame, dalla presentazione di deduzioni e, in ogni caso, i Gestori sono tenuti a garantire la continuità del servizio.
- 1 7.5 Per perseguire l'attività di regolazione del SII, l'AATO2 chiede tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio dell'attività ed i Gestori sono tenuti ad adempiere integralmente nei tempi indicati.
- 17.6 Fermo quanto previsto ai commi 17.1 e 17.2, per il mancato raggiungimento di eventuali standard aggiuntivi, laddove i Gestori non ottemperino al comma 3, 4 e 5 del presente articolo e più in generale non ottemperino agli obblighi previsti dalla presente convenzione, oppure ottemperino solo parzialmente e non completino quanto dovuto sulla base delle richieste/sollecitazioni dell'AATO2, sono soggetti, per ogni inadempienza, ad una penale, da portare in detrazione alla componente conguagli (Rc) della tariffa, non inferiore nel minimo ad Euro 5.000 e non superiore nel massimo ad Euro 50.000.
- 17.7 L'entità della penale è definita dalla Conferenza dell'AATO2, in relazione alla gravità del ritardo, ed è tenuta in considerazione dalla stessa AATO2 nella definizione della prima proposta/revisione tariffaria, successiva all'inadempimento.

17.8 Per gli inadempimenti del Coordinatore alle disposizioni di cui agli articoli: 2.4 lettere d), f), 14.2 lett. l) e 14.5 della presente convenzione e di cui agli allegati, in attesa della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, le penali, la cui entità è stabilita dall'AATO2 entro i limiti di cui all'art. 17.6, sono applicate nella loro misura integrale a ciascun Gestore.

17.9 Resta salva la richiesta di danni ulteriori.

Articolo 18 - Sanzioni

18.1 L'AATO2 segnala all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 19 - Risoluzione del presente contratto

- 19.1 Qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità o la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito e dai Programmi d'Intervento, l'AATO2, previa specifica diffida ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. al Gestore ed al Coordinatore a rimuovere le cause e a presentare deduzioni in un termine congruo e, ove non ritenesse le giustificazioni addotte idonee o in loro mancanza, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la risoluzione del contratto.
- 19.2 Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti inadempienze di particolare gravità:
- a) sopravvenuto fallimento del Gestore o analoga procedura concorsuale;
- b) interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di raccolta e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile al Gestore;
- c) mancata realizzazione o realizzazione inferiore al 50% degli investimenti previsti nel PDI nel periodo regolatorio;
- d) mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario imputabile al Gestore, ferme le disposizioni previste al precedente Titolo III; e) cessione o subconcessione parziale o totale del servizio;

- f) mancato versamento all'AATO2 della quota di funzionamento e del contributo destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 14.
- 19.3 L'AATO2 ha facoltà di rivalersi sulla cauzione e sulle polizze assicurative di cui alle lettere B e C delle premesse per assicurare comunque la regolarità del servizio e a copertura di danni e oneri conseguenti ad inadempienze del Gestore e/o connessi alla risoluzione della convenzione.
- 19.4 In caso di irregolarità o inadempienze tali da compromettere la regolarità del servizio è fatto salvo il diritto dell'AATO2 di disporre ogni intervento anche in via sostitutiva, con onere a carico del Gestore medesimo. In tal caso il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'AATO2 impianti e personale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Ente medesimo.

Articolo 20 - Cessazione anticipata. Recesso.

- 20.1 Nel caso di cessazione anticipata del rapporto si applicano le disposizioni stabilite dall'AEEGSI.
- 20.2 Il Gestore rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'AATO2 e degli enti locali ad essa aderenti e si obbligano a tenere indenne la stessa AATO2 da ogni pretesa risarcitoria da parte dei propri soci derivante dalla conclusione anticipata del rapporto che dovesse avvenire a qualunque titolo.
- 20.3 È escluso il recesso del Gestore.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - *Cauzione e garanzie*

- 21.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione, che costituisce aggiornamento di quella stipulata in data
- 21.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione e allegati sino alla scadenza del rapporto, il Gestore ha

costituito la cauzione di cui alla lettera B delle premesse – come riportato nella tabella sottostante - mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dell'AATO2, escutibile a prima richiesta dell'AATO2 e priva di clausola di preventiva escussione del Gestore, con obbligo di immediata reintegrazione nel caso di escussione totale o parziale, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito:

Gestore	Importo della garanzia (Euro)

- 21.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'AATO2 del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 21.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
- 21.5 A copertura dei rischi derivanti da inadempienze, da eventi imprevedibili e comunque dei danni causati nella gestione del servizio all'AATO2, agli Enti locali, agli utenti, a terzi e a cose, il Gestore ha stipulato e si obbliga a mantenere e ad aggiornare le polizze assicurative di cui alla lettera C delle premesse, aventi i seguenti contenuti:
- A) copertura assicurativa di responsabilità civile (compresi i rischi da inquinamento) verso l'AATO2, i proprietari dei beni, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, per ciascun evento e per anno, con le seguenti caratteristiche:

Gestore	Massimale - non inferiore al valore sottoindicato	(Euro)

B) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturale, secondo i seguenti massimali:

Gestore	Massimale - non inferiore al valore sottoindicato	(Euro)

21.6 Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'AATO2 la documentazione attestante l'aggiornamento e pagamento dei premi assicurativi e la loro permanenza.

Articolo 22 - *Modalità di aggiornamento della convenzione*

22.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria.

Articolo 23 - Controversie.

- 23.1 In caso di controversia connessa all'attuazione del presente contratto, l'AATO2 ed i Gestori si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione.
- 23.2 Qualora questa non sia raggiunta, è competente in via esclusiva il Giudice del Foro di Vercelli.

Articolo 24 - Legittimazione dei Gestori.

24.1 In caso di danni arrecati da terzi a beni destinati alla gestione del SII, i Gestori provvedono al sollecito ripristino e promuovono verso i responsabili le azioni a tutela.

Articolo 25 - Imposte e tasse.

25.1 Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali connessi alla gestione del servizio e le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto.

Articolo 26 - Commissione Strategica Gestionale

26.1 E' istituita una Commissione Strategica Gestionale individuata nell'Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito con l'obiettivo di

perseguire il raggiungimento del processo di aggregazione fra le forme gestionali omogenee e il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'AEEGSI con le proprie deliberazioni, avvalendosi dell'operatività del Coordinatore delle gestioni e definendo gli obiettivi primari da raggiungere e le relative tempistiche.

26.2 La Commissione Strategica Gestionale viene supportata nell'attività propria dalla Direzione e dagli uffici dell'Autorità d'Ambito, si avvale, per le tematiche di aggregazione gestionale, del coinvolgimento dei Rappresentanti della Conferenza e, se necessario, di organismi istituzionali esterni alla Conferenza al fine di individuare i presupposti, le modalità ed i contenuti del processo aggregativo da sottoporre alla valutazione dell'Autorità d'Ambito per l'adozione delle deliberazioni conseguenti.

26.3 La Commissione Strategica Gestionale relaziona periodicamente i risultati ottenuti alla Conferenza.

Articolo 28 - Rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme di legge e dell'AEEGSI.

Articolo 29 - Allegati

- 29.1 Le Parti considerano i documenti di seguito indicati, pur se non materialmente allegati alla presente Convenzione ma depositati presso gli uffici dell'AATO2, quali parte integrante della presente convenzione:
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 149 del 13/03/2006 (Allegato 1 alla presente Convenzione);
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 572 del 27/05/2016 (Allegato 2 alla presente Convenzione);
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 573 del 27/05/2016 (Allegato 3 alla presente Convenzione);
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 574 del 27/05/2016 (Allegato 4 alla presente Convenzione);
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 580 del 21/07/2016 (Allegato 5 alla presente Convenzione);
 - Deliberazione Conferenza AATO2 n. 581 del 21/07/2016 (Allegato

- 6 alla presente Convenzione);
- Deliberazione Conferenza AATO2 n. 582 del 21/07/2016 (Allegato 7 alla presente Convenzione);
- Deliberazione Conferenza AATO2 n. 613 del 16/03/2017 (Allegato 8 alla presente Convenzione);
- Deliberazione AEEGSI 6 dicembre 2016 n. 744/2016/R/IDR (Allegato 9 alla presente Convenzione);
- Perimetro delle attività affidate elenco Comuni Gestori (Allegato 10 alla presente Convenzione);
- Piano d'Ambito approvato con Deliberazione dell'AATO2 n. 54 del 15/12/2003 e revisionato con Deliberazione dell'AATO2 n. 176 del 21/12/2006 (depositato presso gli Uffici dell'AATO2);
- Disciplinare tecnico e relativi allegati comprensivo della Ricognizione Infrastrutture, approvato con Deliberazione dell'AATO2 n. 582 del 21/07/2016 ed integrato con Deliberazione dell'AATO 2 n. 613 del 16/03/2017 (Allegato 11 alla presente Convenzione);
- Programma degli Interventi (PDI) 2016 2023 approvato con Deliberazione dell'AATO2 n. 572 del 27/05/2016 (depositato presso gli Uffici dell'AATO2);
- Piano Economico Finanziario (PEF) 2016 2023 approvato con Deliberazione dell'AATO2 n. 573 del 27/05/2016 (depositato presso gli Uffici dell'AATO2);
- Carta dei Servizi approvato con Deliberazione dell'AATO2 n. 580 del 21/07/2016 (Allegato 12 alla presente Convenzione);
- Regolamento di Utenza approvato con Deliberazione dell'AATO2 n.
 581 del 21/07/2016 (Allegato 13 alla presente Convenzione